

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02644/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2019, proposto da Maria Grazia Di Pasquale, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;

nei confronti

Società agricola Apaforte s.r.l. i.a.p., Malastalla società agricola s.r.l., Doriana Pappalardo, Ornella Cappuzzo, Società agricola semplice f.l.li Di Benedetto Luigi e Andrea non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso pubblico n. 42881 del 4 settembre 2019, pubblicato il giorno

successivo, con cui l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha stabilito che, in caso di mancata finanziabilità, per carenza di dotazione finanziaria, di una delle sottomisure collegate, la stessa deve essere realizzata dal giovane agricoltore con risorse proprie;

- dell'avviso pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 46570 del 27 settembre 2019;

- dell'avviso pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 4749 del 3 ottobre 2019;

- occorrendo, del d.d.g. n. 1739/2019 del 9 agosto 2019 di approvazione della graduatoria definitiva corretta dopo il procedimento di riesame;

- occorrendo, del d.d.g. n. 2473/2019, pubblicato il 3 ottobre 2019, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria aggiornata della sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014-2020;

- occorrendo, del d.d.g. n. 1422 del 29 maggio 2017, con il quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha approvato il bando pubblico della sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito del programma di sviluppo rurale della Sicilia 2014/2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista la memoria della ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la controversia ha ad oggetto la procedura per l'attribuzione dei benefici a valere sulla sottomisura 6.1, "Aiuti all'avviamento d'imprese per i giovani agricoltori", del PSR Sicilia 2014/2020, a cui sono collegate la sottomisura 4.1, "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", l'operazione 6.4 a, "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra agricole" e la sottomisura 8.1, "Sostegno alla forestazione e all'imboschimento";

- la ricorrente, che aveva presentato un progetto misto a valere sulla sottomisura 4.1 e sull'operazione 6.4 a, si è collocata in posizione utile, ma contesta che l'adozione del decreto di finanziamento relativo alla sottomisura 6.1 (premio forfettario d'insediamento) e alla sottomisura 4.1 è stata condizionata all'autofinanziamento della parte del progetto relativo all'operazione 6.4 a;

Ritenuto che il ricorso non è assistito da adeguato fumus boni juris alla luce di quanto deciso di recente dalla sezione, con riferimento ad analoghe fattispecie, con le ordinanze n. 1352 e n. 1356 del 12 dicembre 2019;

Ritenuto di non potere giungere a un esito differente sulla base del secondo motivo di ricorso, con cui sono state contestate le previsioni del bando che, a fronte della possibilità di presentare progetti misti, prevedevano una dotazione finanziaria suddivisa per singole sotto misure;

Ritenuto, sotto tale profilo, che la ripartizione della dotazione finanziaria tra le sottomisure/operazioni collegate, di cui all'art. 3 del bando, approvato con d.d.g. n. 1422 del 29 maggio 2017, non era neutra, ma finalizzata al conseguimento degli obiettivi sottesi alle stesse, in quanto non era indifferente (sotto il profilo dell'interesse pubblico) finanziare investimenti nelle aziende agricole (sottomisura 4.1) o per lo sviluppo di attività extra-agricole (operazione 6.4) ovvero sostenere la

forestazione e l'imboschimento (sottomisura 8.1);

Ritenuto di autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psr Sicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza cautelare, di autorizzare la notifica con pubblici proclami e di compensare le spese avuto riguardo alla novità e complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe, autorizza la notifica per pubblici proclami e compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO